



Circolare

Programmi d'integrazione cantonali 2022-2023 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 2^{bis})

A:

- Servizi cantonali per le questioni inerenti all'integrazione (secondo l'art. 56 cpv. 4 LStrl)

Copia a:

- Autorità cantonali preposte all'asilo (coordinatori cantonali in materia di asilo)
- Coordinatori cantonali in materia di rifugiati
- Conferenza dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione (CDI)
- Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP)
- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)
- Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS)

Luogo, data: Berna-Wabern, 30 ottobre 2020

Indice

1.	Situazione iniziale	3
2.	Obiettivo	3
3.	Condizioni quadro	4
3.1	Basi legali	4
3.2	Basi finanziarie	4
3.2.1	Contributi federali	4
3.2.2	Contributi cantonali	4
3.3	Coordinamento con altri programmi della Confederazione	5
3.4	Garanzia e sviluppo della qualità	5
4.	Stipula dell'accordo di programma per i PIC 2 ^{bis} (2022-2023): scadenziario e requisiti per la presentazione	5
4.1	Scadenziario	5
4.2	Requisiti per la presentazione della domanda di programma PIC 2 ^{bis}	6
4.2.1	Contesto	6
4.2.2	Aggiornamento e sviluppo dei settori di promozione PIC	6
4.2.3	Preventivo e determinazione dei contributi federali per i PIC 2 ^{bis}	7
4.3	Valutazione della domanda PIC 2 ^{bis} (2022-2023)	7
4.4	Disposizioni transitorie per il passaggio dal PIC 2018-2021 al PIC 2022-2023	7
5.	Collaborazione con le strutture ordinarie e delimitazione finanziaria	8
5.1	L'integrazione quale compito centrale delle strutture ordinarie	8
5.2	Finanziamento iniziale nelle strutture ordinarie	8
5.3	Costi finanziabili nell'ambito della promozione specifica dell'integrazione e delimitazione finanziaria nei confronti delle strutture ordinarie	8
5.3.1	Disposizioni generali	8
5.3.2	Promozione dell'integrazione e aiuto sociale	9
5.3.3	Integrazione e sanità	10
5.3.4	Integrazione e scuola dell'obbligo	10
5.3.5	Disposizioni per i singoli settori di promozione legati alla promozione specifica dell'integrazione	10
6.	Versamento dei contributi federali e controlling	13
6.1	Competenze	13
6.2	Versamento dei contributi federali e della somma forfettaria a favore dell'integrazione	13
6.2.1	Contributi federali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione	13
6.2.2	Somma forfettaria a favore dell'integrazione	13
6.3.	Rendiconto e aggiornamento PIC	14
6.3.1	Rendiconto 2023	14
6.3.2	Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS)	15
6.3.3	Aggiornamento PIC e versamento dei contributi federali	15
6.3.4	Rapporto finale PIC 2 ^{bis}	15
7.	Vigilanza finanziaria	15
8.	Comunicazione	16

1. Situazione iniziale

La Confederazione e i Cantoni si occupano di promuovere l'integrazione attraverso programmi d'integrazione cantonali (PIC) quadriennali. Per rafforzare le misure integrative, la Confederazione e i Cantoni hanno inoltre adottato l'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) e nel 2021 la Confederazione lancerà due programmi pilota, «Pre tirocinio d'integrazione plus» e «Contributi finanziari», che dovrebbero dare un ulteriore impulso fino al 2023.

In questo contesto, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e la Conferenza dei governi cantonali (CdC) hanno convenuto di introdurre una fase intermedia per i PIC e di attuare in via eccezionale, come previsto all'articolo 14 capoverso 2 OIntS, un PIC 2^{bis} (2022-23) di durata inferiore.

Questa fase più breve di due anni consentirà alla Confederazione e ai Cantoni di valutare e integrare nel processo di sviluppo dei PIC, a partire dal 2024, i seguenti aspetti:

- le prossime decisioni politiche riguardo al mandato successivo per l'Agenda Integrazione Svizzera (sottoprogetti «Finanziamento del settore dell'asilo», «Monitoraggio dell'Agenda Integrazione Svizzera» e «Integrazione professionale di giovani adulti giunti tardivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi»);
- le prime esperienze dell'Agenda Integrazione Svizzera e delle misure di accompagnamento per la promozione del potenziale di manodopera residente in Svizzera (progetti pilota «Pre tirocinio d'integrazione plus, PTI+» e «Contributi finanziari, CoFi»).

L'attuazione dei PIC 2^{bis} (2022-2023) si basa sulle domande cantonali approvate per l'attuazione dei PIC 2018-2021 e dell'AIS 2019-2021 nonché sul relativo accordo di programma PIC e sulla convenzione aggiuntiva AIS tra la SEM e il rispettivo Cantone. Nella nuova domanda alla SEM per i PIC 2^{bis} (2022-2023), i Cantoni devono quindi aggiornare i progetti esistenti. Tuttavia, come previsto all'articolo 14 OIntS, per i PIC 2^{bis} (2022-2023) devono essere formalmente stipulate nuove convenzioni tra la Confederazione e i Cantoni.

2. Obiettivo

La presente circolare

- definisce i requisiti per la presentazione dei PIC 2^{bis} (2022-2023) in vista della conclusione degli accordi di programma secondo l'articolo 20a LSu;
- disciplina la collaborazione e il finanziamento di misure nelle strutture ordinarie;
- disciplina la rendicontazione dei Cantoni in merito all'attuazione dei PIC e descrive i punti cardine della vigilanza della SEM.

3. Condizioni quadro

3.1 Basi legali

Le basi legali della presente circolare sono:

- la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20);
- la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31);
- la legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1);
- l'ordinanza del 15 agosto 2018 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205);
- la legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1);
- il documento di base Confederazione-Cantoni del xx settembre 2020 in vista della conclusione degli accordi di programma secondo l'art. 20a Lsu;
- il [rapporto](#) del gruppo di coordinamento «Agenda Integrazione Svizzera» del 1° marzo 2018, in particolare il rapporto parziale «Integrazione» del 19 ottobre 2017;
- le istruzioni e i commenti «[Settore degli stranieri dell'ottobre 2013 \(aggiornato il 1° aprile 2020\), capitolo 4](#)»;
- la direttiva sull'[obbligo di annunciare i posti vacanti](#) secondo l'art. 53a e segg. OC.

Il PIC 2^{bis} si basa sulle convenzioni esistenti tra la SEM e il rispettivo Cantone. Per questo motivo le basi legali includono anche:

- l'accordo di programma Cantone-SEM per il PIC 2018-2021 (firmato da entrambe le parti, comprese domande approvate con allegati);
- la convenzione aggiuntiva Cantone-SEM per il PIC 2018-2021 per l'attuazione dell' AIS 2019-2021 (firmata da entrambe le parti, comprese domande approvate con allegati).

3.2 Basi finanziarie

3.2.1 Contributi federali

L'attuazione del PIC 2^{bis} è finanziata attraverso contributi provenienti dalla somma forfettaria a favore dell'integrazione (art. 58 cpv. 2 LStrl) e dal credito per la promozione dell'integrazione (art. 58 cpv. 3 LStrl).

I fondi provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione sono limitati da un tetto di spesa. I fondi provenienti dalla somma forfettaria a favore dell'integrazione sono stabiliti in funzione del numero di concessioni dell'asilo e di ammissioni provvisorie. Il versamento della somma forfettaria a favore dell'integrazione è vincolato all'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera (art. 15 cpv. 3 OIntS in combinato disposto con l'art. 14a OIntS).

3.2.2 Contributi cantionali

Secondo l'articolo 16 capoverso 3 OIntS e il documento di base Confederazione-Cantoni, le spese dei Cantoni per finanziare i programmi d'integrazione cantionali devono corrispondere almeno all'importo del contributo federale secondo l'articolo 58 capoverso 3 LStrl.

3.3 Coordinamento con altri programmi della Confederazione

Nella domanda occorre operare una chiara delimitazione finanziaria tra i PIC e i seguenti programmi della Confederazione (art. 12 LSU):

- programma nazionale di promozione delle competenze di base (SEFRI);
- programma pilota pretirocinio d'integrazione plus, PTI+ (SEM);
- programma pilota contributi finanziari, CoFi (SEM).

Le misure previste nel quadro del PIC vanno coordinate con le misure dei programmi federali sopraindicati.

3.4 Garanzia e sviluppo della qualità

La Confederazione e i Cantoni hanno predisposto alcuni strumenti per lo sviluppo qualitativo dei PIC, ad esempio le raccomandazioni elaborate congiuntamente dalla SEM e dalla CdC per l'attuazione dell' AIS (cfr. allegato 3).

I seguenti siti web contengono raccomandazioni, strumenti e buone pratiche per lo sviluppo qualitativo dei PIC:

Per tutti i settori di promozione, compresa l'Agenda Integrazione Svizzera: www.kip-pic.ch

Per il settore di promozione «interpretariato interculturale»: www.inter-pret.ch

Per il settore di promozione «lingua»: www.fide-info.ch

Per il settore di promozione «protezione contro la discriminazione»: www.edi.admin.ch

Per il settore di promozione «consulenza»: www.kofi-cosi.ch

Per il settore di promozione «vivere assieme»: www.ekm.admin.ch

La CdC e la SEM elaborano ulteriori raccomandazioni in base alle esigenze, coinvolgendo il gruppo di accompagnamento PIC/AIS, e organizzano incontri di confronto con i Cantoni al fine di migliorare costantemente la qualità dei settori di promozione dei PIC.

4. Stipula dell'accordo di programma per i PIC 2^{bis} (2022-2023): scadenziario e requisiti per la presentazione

4.1 Scadenziario

Procedura e scadenze per concludere l'accordo di programma PIC 2^{bis} 2022-2023:

Tappa	Termine
Presentazione domanda di programma PIC 2 ^{bis} da parte del Cantone	30 aprile 2021
Riscontro da parte della SEM dopo aver esaminato la domanda	15 agosto 2021
Se necessario, adeguamento della domanda di programma da parte del Cantone	agosto-ottobre 2021
Presentazione da parte della SEM dell'«Accordo di programma PIC 2 ^{bis} »	30 ottobre 2021
Firma dell'accordo di programma PIC 2 ^{bis} da parte del Cantone	30 novembre 2021

4.2 Requisiti per la presentazione della domanda di programma PIC 2^{bis}

Il PIC 2^{bis} (2022-2023) si basa da un lato sulla domanda di programma del Cantone per il PIC 2018-2021 approvata dalla SEM e, dall'altro, sulla domanda di programma del Cantone per l'attuazione dell' AIS 2019-2021 approvata dalla SEM, compresi i relativi requisiti e le relative condizioni e raccomandazioni.

La domanda di programma per il PIC 2^{bis} è quindi il risultato di una fusione e di una revisione delle domande per i programmi di attuazione del PIC 2 e dell' AIS, finora separate.

Per la domanda per l'attuazione dei PIC 2^{bis} vanno presentati i seguenti documenti:

- piano cantonale «PIC 2^{bis}» (cfr. n. 4.2.1 e 4.2.2);
- tabella degli obiettivi PIC 2^{bis} (cfr. n. 4.2.3);
- piano di vigilanza cantonale nell'ambito della promozione dell'integrazione (cfr. n. 7).

Il PIC 2^{bis} è parte integrante del nuovo accordo di programma da stipulare.

Il piano cantonale per il PIC 2^{bis} (valore indicativo massimo 10-15 pagine) si articola in due parti (parte 1: contesto; parte 2: aggiornamento e sviluppo dei settori di promozione del PIC 2^{bis}). Le misure che ne conseguono vanno inserite nella tabella degli obiettivi e delle finanze PIC.

4.2.1 Contesto

Per la presentazione del piano cantonale «PIC 2^{bis}» la SEM mette a disposizione alcune domande guida da seguire (cfr. allegato 6).

Occorre indicare se e come è cambiato il contesto nel Cantone rispetto alla presentazione dei programmi per l'attuazione del PIC 2 nel 2017 e dell' AIS nel 2019 (conclusioni emerse dal PIC 2, gruppo target, condizioni generali per la promozione specifica dell'integrazione, attuazione dei compiti relativi all'integrazione da parte delle strutture ordinarie).

4.2.2 Aggiornamento e sviluppo dei settori di promozione PIC

Nella domanda per il PIC 2^{bis} il Cantone deve specificare i seguenti elementi per ogni settore di promozione:

- Quali traguardi sono stati raggiunti con il PIC 2 (2018-2021), inclusa l' AIS, in questo settore di promozione (risultati; ev. efficacia)?
- Quali misure vanno mantenute nella stessa forma o in forma adattata nel PIC 2^{bis}, inclusa l' AIS?
- Quali misure non verranno mantenute nel PIC 2^{bis}, inclusa l' AIS, e per quali motivi?
- Quali nuove misure vanno adottate nel PIC 2^{bis}, inclusa l' AIS?

Gli obiettivi aggiornati devono inoltre essere inseriti nella tabella degli obiettivi PIC secondo il principio SMART¹.

¹ SMART sono gli obiettivi **s**pecific (specifici), **m**easurable (misurabili), **a**ttainable (raggiungibili), **r**elevant (rilevanti), **t**imed (fissati nel tempo).

Il preventivo va allestito in base alla tabella delle finanze PIC (cfr. n. 6.2).

4.2.3 Preventivo e determinazione dei contributi federali per i PIC 2^{bis}

Sono computabili nelle spese dei Cantoni secondo l'articolo 16 capoverso 3 OIntS soltanto le spese sostenute dagli enti pubblici (Cantone e Comuni) per l'attuazione di misure integrative volte al raggiungimento degli obiettivi strategici del PIC. In queste spese non possono essere invece computati fondi di terzi. Se non esaurisce l'importo massimo disponibile, il Cantone ne indica i motivi alla SEM nella presentazione della domanda.

In virtù dell'articolo 14 capoverso 3 OIntS, i Comuni che forniscono prestazioni nel quadro dei PIC vanno coinvolti in modo adeguato nell'elaborazione dei programmi d'integrazione cantonali e hanno diritto all'indennizzo delle spese. L'indennità ammonta almeno alla quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu).

Il preventivo per l'attuazione del PIC va indicato nella tabella delle finanze PIC e deve comprendere l'intero periodo di programma 2022-2023 ma non deve necessariamente pianificare l'impiego della totalità dei contributi: il preventivo può infatti riservare una parte dei mezzi disponibili per un eventuale ulteriore sviluppo o per l'introduzione di misure inizialmente non previste. Nella tabella delle finanze PIC le voci di preventivo vanno assegnate ai rispettivi obiettivi di prestazione ed efficacia. L'utilizzo della somma forfettaria a favore dell'integrazione va documentato separatamente.

Il preventivo deve inoltre indicare i finanziamenti iniziali nell'ambito delle strutture ordinarie (parte in verde) e illustrare la partecipazione ai costi da parte delle strutture ordinarie.

4.3 Valutazione della domanda PIC 2^{bis} (2022-2023)

La domanda è valutata in base ai criteri seguenti:

- rispetto delle basi legali di cui al n. 3;
- rispetto dei requisiti relativi al contenuto di cui ai n. 4.2.1 e 4.2.2;
- rispetto dei requisiti finanziari di cui ai n. 3.2 e 4.2.3;
- rispetto dell'approccio basato sulle strutture ordinarie di cui al n. 5.

Dopo aver esaminato la domanda e la tabella delle finanze e degli obiettivi PIC, la SEM fissa l'importo massimo proveniente dal credito per la promozione dell'integrazione (definizione del tetto di spesa). Il credito è stabilito nell'accordo di programma.

4.4 Disposizioni transitorie per il passaggio dal PIC 2018-2021 al PIC 2022-2023

Il trasferimento nel PIC 2^{bis} 2022-2023 di importi residui (art. 19 OIntS) del credito per la promozione dell'integrazione nonché della somma forfettaria a favore dell'integrazione del PIC 2018-2021 va documentato separatamente e motivato.

Gli importi residui trasferiti devono essere impiegati a destinazione vincolata entro la fine del 2023. Gli importi residui non utilizzati entro tale data vanno rimborsati come previsto all'articolo 19 capoverso 3 OIntS.

5. Collaborazione con le strutture ordinarie e delimitazione finanziaria

5.1 L'integrazione quale compito centrale delle strutture ordinarie

La promozione dell'integrazione è un compito che riguarda l'intera società e che va pertanto attuato in primo luogo dalle strutture ordinarie² (art. 54 LStrI). Queste sono tenute a mettere a disposizione le proprie risorse. Le risorse impiegate dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni nell'ambito dei PIC mirano, laddove possibile, a potenziare, e all'occorrenza completare, il ruolo delle strutture ordinarie nel quadro dell'integrazione.

Le misure integrative in atto nelle strutture ordinarie della Confederazione e dei Cantoni devono continuare a essere finanziate con i relativi crediti delle strutture ordinarie. Il PIC non fornisce pertanto finanziamenti sostitutivi. Nella domanda alla SEM, il Cantone deve descrivere i principali adeguamenti nell'ambito della collaborazione con le strutture ordinarie, compresa la delimitazione finanziaria (cfr. n. 4.2.1). La SEM monitora lo sviluppo della collaborazione con le strutture ordinarie (incontri PIC periodici tra la SEM e il rispettivo Cantone).

5.2 Finanziamento iniziale nelle strutture ordinarie

In linea di massima, nel quadro del PIC possono essere forniti finanziamenti iniziali nell'ambito delle strutture ordinarie, limitati tuttavia a una durata massima di quattro anni. Il cofinanziamento da parte delle strutture ordinarie ammonta ad almeno il 50 per cento. Questo vale anche per i finanziamenti iniziali concessi nell'ambito del PIC 2018-2021 e proseguiti nel quadro del PIC 2^{bis} (2022-2023). Per i finanziamenti iniziali occorre indicare le modalità previste per il finanziamento al termine del PIC 2^{bis} (2022-2023). È escluso il finanziamento iniziale di misure d'integrazione che in precedenza erano integralmente finanziate dalla struttura ordinaria.

5.3 Costi finanziabili nell'ambito della promozione specifica dell'integrazione e delimitazione finanziaria nei confronti delle strutture ordinarie

5.3.1 Disposizioni generali

Sono finanziabili tutte le misure che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici dei PIC nell'ambito della promozione specifica dell'integrazione e nel rispetto dell'approccio basato sulle strutture ordinarie. Per sostenere le strutture ordinarie nella realizzazione del loro compito di base, sono previsti disciplinamenti finanziari specifici (vedi n. 5.1).

Possono inoltre essere finanziate le seguenti spese.

Assunzione di compiti operativi da parte della promozione cantonale dell'integrazione

² Le strutture ordinarie sono offerte della società e dello Stato, settori e istituzioni nonché istituti giuridici accessibili a tutte le persone e che intendono permettere di condurre una vita autonoma, in particolare la scuola, la formazione professionale, il mercato del lavoro, la sanità, le assicurazioni sociali, nonché altre prestazioni dell'amministrazione pubblica e ulteriori aspetti della vita sociale, quali la vita associativa, il quartiere o il vicinato (vedi messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LStr [integrazione; 13.030 FF 2013 2045]).

Le spese per la promozione cantonale o comunale dell'integrazione (p. es. spese di personale) possono essere finanziate con il PIC se direttamente connesse all'attuazione operativa del PIC stesso (p. es. colloqui di benvenuto, informazioni e consulenza destinate ai migranti).

La somma prevista per il PIC non può invece essere utilizzata per finanziare compiti amministrativi sovrani, ad esempio per le spese legate alla stipula di accordi d'integrazione o al coordinamento della promozione dell'integrazione. Le funzioni operative assunte dai servizi amministrativi nel quadro del PIC devono essere documentate.

Garanzia e sviluppo della qualità

Le misure a favore della garanzia e dello sviluppo della qualità, compresa la formazione continua (p. es. corsi per formatori fide o marchio fide, formazione per interpreti interculturali, perfezionamento per animatori di gruppi di gioco nell'ambito del sostegno alla prima infanzia, misure per garantire lo sviluppo della qualità nell'ambito delle consulenze per la protezione contro la discriminazione ecc.) sono finanziabili in ogni settore di promozione.

Il Cantone emana le pertinenti linee guida e provvede a un'adeguata partecipazione dei fornitori di prestazioni. A tal fine, tiene conto delle conoscenze, degli studi e degli ausili riguardanti i singoli settori di promozione (cfr. n. 3.4).

Valutazioni

Possono essere finanziati i costi per le valutazioni dell'efficacia dei progetti, dei settori di promozione o di altri elementi previsti dal programma.

5.3.2 Promozione dell'integrazione e aiuto sociale

a) Principio generale

L'aiuto sociale rientra nelle strutture ordinarie e svolge un compito fondamentale nella promozione dell'integrazione. In linea di massima, tutti i costi per la promozione dell'integrazione vanno quindi finanziati mediante il bilancio ordinario dell'aiuto sociale (art. 54 e 55 LStrl e art. 15 cpv. 6 OIntS).

b) Disposizioni specifiche per il settore dell'asilo e dei rifugiati

In virtù dell'articolo 58 capoverso 2 LStrl e dell'articolo 14a OIntS, nel settore dell'asilo vige una situazione specifica. Di norma, le persone appartenenti al settore dell'asilo hanno bisogno di sostegno durante i primi anni di permanenza in Svizzera. La Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale (somma forfettaria globale) e versa la somma forfettaria a favore dell'integrazione. Pertanto, i costi legati alle misure d'integrazione, previste e attuate nell'ambito dell'assistenza sociale per le persone appartenenti al settore dell'asilo, possono essere finanziati con la somma forfettaria a favore dell'integrazione (art. 15 cpv. 6 OIntS).

Delimitazione tra la promozione dell'integrazione (somma forfettaria a favore dell'integrazione) e l'aiuto sociale (somma forfettaria globale)

Le prestazioni di sostegno fornite nell'ambito delle misure d'integrazione, come le spese di viaggio, i pasti o le attrezzature speciali, sono assunte in linea di principio dall'aiuto sociale conformemente all'articolo 2 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312) e all'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977 sull'assistenza (LAS;

RS 851.1) e non possono essere finanziate mediante la somma forfettaria a favore dell'integrazione³.

5.3.3 Integrazione e sanità

Le spese per gli accertamenti medici e il trattamento di malattie mentali e fisiche effettuati da terzi (servizi specializzati/esperti) non sono computabili. Sono invece computabili i costi per le valutazioni iniziali delle risorse individuali o le valutazioni del potenziale per l'inserimento in un'offerta adeguata della struttura ordinaria della sanità.

5.3.4 Integrazione e scuola dell'obbligo

Le misure di promozione dell'integrazione nell'ambito della scuola dell'obbligo (classi d'integrazione, italiano come seconda lingua per bambini e giovani ecc.) non possono essere finanziate mediante il PIC.

5.3.5 Disposizioni per i singoli settori di promozione legati alla promozione specifica dell'integrazione

Le disposizioni che seguono si riferiscono a tutti i settori di promozione previsti dal PIC (finanziamento credito per la promozione dell'integrazione e somma forfettaria a favore dell'integrazione). Le disposizioni concernenti soltanto il settore dell'asilo (somma forfettaria a favore dell'integrazione per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera) sono indicate in corsivo.

Prima informazione e fabbisogno in termini di promozione dell'integrazione

Non possono essere coperte tramite il PIC le spese connesse alla conclusione di accordi d'integrazione (art. 58b LStrl). Separatamente da tali spese, il Cantone può far computare nel PIC una parte delle spese sostenute per le attività di consulenza e di informazione nell'ambito di colloqui di benvenuto (art. 57 cpv. 3 LStrl) nonché per le misure destinate alle persone che hanno stipulato un accordo d'integrazione (art. 55a LStrl).

Protezione contro la discriminazione

Il finanziamento è previsto per tutte le misure volte alla realizzazione dei due obiettivi del settore di promozione, ad esempio le misure finalizzate a raggiungere più facilmente i gruppi target, le misure di sensibilizzazione o di formazione continua per le strutture ordinarie, i progetti per l'apertura istituzionale, le misure finalizzate a garantire la qualità delle consulenze (sviluppo delle competenze specialistiche, eventi di networking ecc.) e la documentazione dei casi.

³ All'interno del sottoprogetto 1 relativo ai mandati successivi AIS per il finanziamento del settore dell'asilo di cui al punto 1 (situazione iniziale), saranno chiariti i punti di contatto tra l'aiuto sociale (somma forfettaria globale) e la promozione dell'integrazione (somma forfettaria a favore dell'integrazione). È previsto di raccomandare ai Cantoni (rapporto finale «Agenda svizzera dell'integrazione: adeguamento del sistema di finanziamento», capitolo 4.3, di prossima pubblicazione) di inserire nel proprio regolamento tale disposizione conformemente alla presente circolare. Cfr. anche il rapporto esplicativo del Consiglio federale del 18 agosto 2018 concernente la revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri, articolo 15 capoverso 6. È riservata l'approvazione da parte dei decisori politici competenti. <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/gesetzgebung/aug-integration-paket2/erlaeuterungen-vinta-i.pdf>

Il servizio per la lotta al razzismo (SLR) stanziava inoltre fondi supplementari specificamente per progetti a favore della garanzia della qualità, dell'aggiornamento o del consolidamento delle misure nel campo della protezione contro la discriminazione.

Sostegno alla prima infanzia (FEAPI)

Possono essere finanziate le misure di promozione specifica dell'integrazione nei settori della qualificazione del personale specializzato, del miglioramento dell'accessibilità delle offerte esistenti (comprese le analisi del fabbisogno) e dello sviluppo concettuale e qualitativo. Con il PIC è inoltre possibile finanziare servizi di assistenza all'infanzia nell'ambito delle offerte di promozione dell'integrazione per i genitori (p. es. offerte di promozione linguistica genitore-bambino).

Le spese strutturali (posti) legate alla custodia della prima infanzia complementare alla famiglia (asili nido, famiglie diurne, asili) non possono essere finanziate tramite il PIC.

Secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), i costi delle strutture di custodia della prima infanzia complementari alla famiglia per i beneficiari dell'aiuto sociale sono a carico dell'aiuto sociale a titolo di prestazioni circostanziali se i genitori sono attivamente alla ricerca di un impiego, se partecipano a una misura integrativa o se il servizio di custodia è nell'interesse del bambino⁴.

Promozione del potenziale in ambito occupazionale

Come previsto all'articolo 59d LADI, il cofinanziamento di misure relative al mercato del lavoro (bilanci della situazione, semestri di motivazione, corsi di lingua ecc.) dell'assicurazione contro la disoccupazione è possibile nei limiti di quanto descritto nell'[allegato al numero 4.8.5.3](#) delle Istruzioni e commenti della SEM sul settore degli stranieri dell'ottobre 2013 (aggiornato il 1° aprile 2020).

Promozione del potenziale in ambito formativo

La promozione delle competenze di base secondo la legge federale sulla formazione continua (LFCo) nell'ambito del relativo accordo di programma, da un lato, e la promozione specifica dell'integrazione secondo la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) contestualmente ai PIC, dall'altro, sono complementari tra loro. In virtù dell'articolo 9 capoverso 3 OFCo, la promozione delle competenze di base all'interno dei programmi d'integrazione cantonali deve essere coordinata con i programmi cantonali di promozione delle competenze di base degli adulti. Il coordinamento avviene sulla base degli aspetti indicati al punto 4.2 del [documento programmatico 2021–2024](#), elaborato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

⁴ All'interno del sottoprogetto 1 relativo ai mandati successivi AIS per il finanziamento del settore dell'asilo di cui al punto 1 (situazione iniziale), saranno chiariti i punti di contatto tra l'aiuto sociale (somma forfettaria globale) e la promozione dell'integrazione (somma forfettaria a favore dell'integrazione). È previsto di chiedere ai Cantoni (rapporto finale «Agenda svizzera dell'integrazione: adeguamento del sistema di finanziamento», capitolo 4.3, di prossima pubblicazione) di fornire anche servizi integrativi in base alla situazione e secondo le direttive della COSAS ai rifugiati riconosciuti (R) e alle persone ammesse provvisoriamente (AP) finanziandoli attraverso l'aiuto sociale in materia d'asilo (somma forfettaria globale). Ciò vale in particolare anche per il finanziamento dell'assistenza all'infanzia complementare alla famiglia. È riservata l'approvazione da parte dei decisori politici competenti.

Non sono finanziabili attraverso il PIC tutte le misure previste dalla legge sulla formazione professionale, segnatamente:

- anno preparatorio alla formazione professionale di base, ad esempio formazione transitoria (transizione I; art. 12 LFPr, art. 7 cpv. 1 e 2 OFPr) per le persone che non hanno (ancora) la possibilità di accedere direttamente alla formazione professionale di base;
- prolungamento della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr, art. 8 cpv. 7 OFPr);
- convalida di prestazioni di formazione già fornite (art. 9 cpv. 2 LFPr, art. 4 cpv. 1 OFPr);
- corsi di ricupero (art. 22 cpv. 4 LFPr, art. 20 cpv. 1-4 OFPr);
- sostegno individuale speciale nell'ambito della formazione professionale biennale (art. 18 cpv. 3 LFPr, art. 10 cpv. 4 e 5 OFPr);
- ripetizione della procedura di qualificazione (art. 33 e 34 LFPr, art. 33 cpv. 1 OFPr);
- case management formazione professionale (CM FP, art. 3 lett. a e c, art. 7 e art. 12 LFPr).

Personne nel settore dell'asilo (AIS): le misure volte a promuovere il potenziale in ambito formativo delle persone ammesse provvisoriamente (AP) e dei rifugiati riconosciuti (R) sono finanziate se mirano a creare i seguenti presupposti per il passaggio alla formazione professionale:

- *livello linguistico A2 nella lingua d'insegnamento locale secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) con l'obiettivo di raggiungere il livello B1 al momento di iniziare una formazione professionale di base;*
- *conoscenze di base nelle altre materie (in particolare in matematica) in modo da poter accedere a corsi preparatori o direttamente a una formazione professionale di base;*
- *familiarità con le tecniche di apprendimento e di lavoro e motivazione al lavoro;*
- *familiarità con gli usi e costumi locali e capacità di orientarsi.*

Gli istituti di formazione possono verificare tali requisiti con una prova d'idoneità i cui costi non sono finanziabili con il PIC. È possibile adeguare e prolungare individualmente la durata dell'anno preparatorio alla formazione professionale di base (transizione I; art. 7 cpv. 1 e 2 OFPr) nell'ambito delle strutture ordinarie della formazione⁵.

Sul piano organizzativo, il Cantone provvede a una gestione coerente e costante dei casi.

Interpretariato e mediazione interculturale

L'impiego di interpreti e mediatori interculturali può essere finanziato attraverso il PIC.

Le ore di impiego possono essere finanziate solo se direttamente connesse all'attuazione di misure d'integrazione specifiche (p. es. nel quadro dei colloqui di prima informazione). Sono eccettuati i finanziamenti iniziali a breve termine (p. es. tramite buoni per sensibilizzare le strutture ordinarie).

⁵ Rapporto del gruppo di coordinamento Agenda Integrazione Svizzera del 1° marzo 2018, pag. 16
<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/agenda/ber-koordinationsgruppe-integrationsagenda-i.pdf>.

6. Versamento dei contributi federali e controlling

6.1 Competenze

Competente per il controlling, a livello nazionale, dell'attuazione dei PIC 2^{bis} (2022-2023), la SEM:

- esamina il rendiconto annuale dei Cantoni e aggiorna di anno in anno il piano finanziario 2022-2023;
- esercita la vigilanza sull'utilizzazione dei mezzi stanziati per i PIC 2^{bis} (2022-2023);
- in base all'approvazione dei crediti da parte delle Camere federali, concede i contributi federali ai Cantoni.

Competente per il controlling operativo nel quadro dell'attuazione del PIC, il Cantone:

- stende un rapporto annuo destinato alla SEM in merito alle finanze e aggiorna di anno in anno il piano finanziario PIC 2^{bis} (2022-2023) all'attenzione della SEM;
- esercita la vigilanza sull'utilizzazione a destinazione vincolata dei mezzi finanziari provenienti dal PIC.

La SEM e i Cantoni curano regolari scambi d'informazioni. S'informano reciprocamente e tempestivamente in caso di sostanziali o prevedibili modifiche riguardanti l'attuazione dei PIC. Cercano soluzioni congiunte nel quadro delle prescrizioni vigenti.

6.2 Versamento dei contributi federali e della somma forfettaria a favore dell'integrazione

6.2.1 Contributi federali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione

Il versamento dei contributi federali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione è effettuato il 31 gennaio di ogni anno di programma.

6.2.2 Somma forfettaria a favore dell'integrazione

- Il versamento della somma forfettaria a favore dell'integrazione è effettuato due volte l'anno, il 30 giugno e il 31 dicembre, sulla base del numero effettivo di decisioni di ammissione provvisoria o di concessione dell'asilo⁶.
- La prima tranche comprende il periodo che va dal 1° dicembre dell'anno precedente⁷ fino al 31 maggio dell'anno di riferimento. La seconda tranche comprende il periodo che va dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di riferimento.

⁶ Le cifre di riferimento sono quelle provenienti da Finasi I con data di riferimento 1° giugno e 1° dicembre.

⁷ Il contributo di dicembre viene indicato separatamente.

- Il versamento del 30 giugno 2022 comprende unicamente il periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio 2022⁸.

Tabella riassuntiva dei versamenti della Confederazione

	31 gennaio dell'anno di programma	30 giugno dell'anno di programma	31 dicembre dell'anno di programma
Credito per la promozione dell'integrazione	Intera somma		
Somma forfettaria a favore dell'integrazione		1° tranche	2° tranche

6.3. Rendiconto e aggiornamento PIC

6.3.1 Rendiconto 2023

Il Cantone presenta il rendiconto dell'anno precedente entro il 30 aprile 2023 sulla base della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC/AIS.

La SEM esamina il rendiconto del Cantone entro il 30 settembre 2023 e invia al Cantone una lettera di notifica dell'approvazione. Il versamento dei contributi federali per l'anno successivo avviene sulla base di tale lettera (vedi n. 6.3.3).

Il rendiconto presentato alla SEM si basa sugli obiettivi di efficacia o di prestazione (tabella degli obiettivi) fissati nell'accordo di programma e sugli investimenti globali (tabella delle finanze) convenuti. Per la stesura del rendiconto la SEM mette a disposizione un modello di documento e provvede al coordinamento con altri servizi federali.

Il rendiconto riguardante l'attuazione del PIC (tabella degli obiettivi) informa in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di prestazione prefissati e fornisce importanti indicatori (cfr. cap. 6.3.2).

Il rendiconto finanziario (tabella delle finanze) contiene un conteggio dei mezzi effettivamente impiegati nel quadro dei PIC, documentati come segue per obiettivo di efficacia o di prestazione:

- importo proveniente dal credito per la promozione dell'integrazione;
- importo proveniente dalla somma forfettaria a favore dell'integrazione;
- contributo del Cantone o del Comune.

Il Cantone notifica alla SEM l'importo residuo (contributo non utilizzato del credito per la promozione dell'integrazione e somma forfettaria a favore dell'integrazione non utilizzata).

Il rendiconto cantonale dev'essere accompagnato da una conferma firmata attestante la completezza ed esattezza dello stesso.

⁸ Il versamento della somma forfettaria per il mese di dicembre 2021 sarà effettuato separatamente nel quadro del PIC 2018-2021.

6.3.2 Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS)

Nel proprio rendiconto per il PIC, il Cantone specifica indicatori essenziali per i diversi settori di promozione. La griglia per la registrazione degli indicatori è disponibile sul sito della SEM ab 1. Quartal 2021.

All'interno del sottoprogetto «Monitoraggio» del mandato successivo per l'Agenda Integrazione Svizzera, per gli indicatori «quota di AP/R che esercitano un'attività lucrativa» e «numero di persone con formazione post-obbligatoria su base annuale», contenuti nel rapporto del gruppo di coordinamento AIS, si valuterà se i dati, invece di essere rilevati come indicatori, potranno essere rilevati mediante un collegamento a dati presenti nei registri esistenti. La SEM comunicherà per iscritto ai Cantoni se, e a partire da quando, questo sarà possibile.

Il Cantone garantisce inoltre che siano messi a disposizione i dati relativi all'interpretariato interculturale delle organizzazioni mantello competenti a livello nazionale (p. es. tramite relativo obbligo negli accordi di prestazione con i servizi di intermediazione).

6.3.3 Aggiornamento PIC e versamento dei contributi federali

Aggiornamento PIC

I Cantoni presentano alla SEM entro il 30 aprile 2023 una versione aggiornata della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC/AIS per l'anno di programma 2023.

Tale documento si basa sui risultati del rendiconto per l'anno di programma 2022 e ha valenza di richiesta di versamento per l'anno 2023. Per l'anno di programma 2022 ha valenza di richiesta di versamento la domanda per il PIC.

Esame dell'aggiornamento PIC e versamento dei contributi federali

La SEM esamina l'aggiornamento PIC entro il 30 settembre 2023 e definisce i contributi federali per l'anno di programma 2023.

6.3.4 Rapporto finale PIC 2^{bis}

Il Cantone presenta il rapporto finale per il periodo di programma 2022-2023 entro il 30 giugno 2024.

Il rapporto finale informa in merito al raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di prestazione prefissati. La parte del rapporto finale riguardante le finanze si basa sulla tabella delle finanze PIC/AIS e include un conteggio finale corretto riportando in particolare i mezzi non impiegati.

In base al rapporto finale, la SEM esamina entro il 30 novembre 2024 se sono state osservate le prescrizioni dell'accordo di programma.

7. Vigilanza finanziaria

I Cantoni verificano l'impiego dei contributi finanziari da parte dei fornitori di prestazioni incaricati di attuare misure nel quadro del PIC. A tal fine, i Cantoni dispongono di un piano di vigilanza (cfr. n. 4.2).

La SEM esercita la vigilanza in funzione dei rischi. Sulla base di una pertinente strategia esamina l'impiego da parte dei Cantoni dei mezzi stanziati per il PIC come previsto all'articolo 25 LSU.

8. Comunicazione

Nell'ambito della comunicazione (comunicati stampa, presentazioni ecc.), i Cantoni utilizzano il logo PIC per rendere visibile il cofinanziamento da parte della Confederazione.

Il logo PIC può essere utilizzato anche per i progetti. I Cantoni informano la SEM sull'impiego del logo e garantiscono la neutralità politica e religiosa dei progetti cofinanziati dalla Confederazione.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Mario Gattiker
Segretario di Stato

Allegati

- Allegato 1: Tabella obiettivi PIC/AIS
- Allegato 2: Tabella finanze PIC/AIS
- Allegato 3: Raccomandazioni SEM/CdC per l'attuazione dei PIC 2^{bis}
- Allegato 4: Glossario/definizioni AIS
- Allegato 5: Riassunto piano di vigilanza PIC della SEM
- Allegato 6: Domande guida per la presentazione del piano per il PIC 2^{bis}